

Il Battesimo

e la situazione storica attuale

Il Concilio Tridentino, quando parla del sacramento del Battesimo, lo chiama il *sacramento della fede* (*sacramentum fidei* - Denz., 799). Questa espressione è quella che ci dà le vere dimensioni del sacramento del Battesimo. Il Battesimo ci si rivela come un impegno di fedeltà, una consacrazione dell'intelligenza alla verità divina, un entrare in comunione di fede con tutta la Chiesa. Uno degli scopi della educazione cristiana è e deve essere quello di rendere cosciente colui che è stato battezzato nell'infanzia degli impegni e delle ricchezze del sacramento ricevuto. Ma il pastore d'anime, in questo momento storico, si trova di fronte al problema del battesimo conferito a molti infanti, i quali, per un complesso di circostanze, non vengono poi educati cattolicamente. Non sarà pertanto inutile prospettarci le varie situazioni per avviarne una soluzione sulla base dei principî morali. Non penso di errare dicendo che il criterio base cui devono ispirarsi i pastori di anime nel concedere il Battesimo richiesto dai genitori debba essere questo: la probabilità di una educazione e di una formazione cristiana.

I genitori cattolici (intendiamo dire battezzati nella chiesa cattolica) hanno il grave dovere di far battezzare i loro figli « *quamprimum* » (can. 770). A questo dovere corrisponde anche il diritto dei medesimi che i loro figli siano battezzati da parte dei competenti pastori. Questi genitori hanno poi anche il gravissimo dovere dell'educazione religiosa e morale dei medesimi battezzati (can. 1113), dovere che viene a gravare anche sui padrini (can. 769).

Tali disposizioni non presentano nessuna difficoltà quando si tratti di cattolici non solo di nome, ma anche di fatto, cioè di fedeli alla pratica cristiana, almeno nei suoi doveri fondamentali dai quali si può attendere una educazione cristiana dei figli. Ma non sempre, purtroppo, è così!

Un caso molto frequente è quello di genitori cattolici la cui pratica religiosa è inferiore al minimo prescritto (che riterrei essere quello della S. Messa festiva e della Comunione pasquale); questa inferiorità di pratica presenta una gamma infinita che può arrivare alla assenza assoluta di ogni manifestazione religiosa, senza però essere ancora un'apostasia. Relativa alla situazione religiosa particolare sarà anche la prospettiva dell'educazione religiosa dei bambini.

Penso che dove ci sia la probabilità di una formazione religiosa, anche elementare, il pastore d'anime non debba avere difficoltà ad accordare il battesimo; sarà sua premura di illuminare gli interessati della gravità delle loro obbligazioni ed anche di aiutarli nel loro adempimento. Dove invece il Battesimo fosse richiesto solo per una tradizione e non ci fosse nessuna prospettiva di educazione cristiana, il pastore d'anime, prima di concedere il Battesimo richiesto, dovrebbe esigere una garanzia da parte dei genitori e dovrebbe essere moralmente certo che la garanzia prestata non è una semplice formalità di rito. Il pastore d'anime deve prudentemente ma anche fortemente rilevare che il Battesimo è il sacramento della fede e che il domandare il battesimo dei propri figli è impegnarsi a farne dei cristiani.

Oggi può presentarsi anche da noi il caso di genitori battezzati nella Chiesa cattolica e apostati dalla fede; per esempio quello di genitori che professano le dottrine materialistiche ed atee del comunismo. Ed è evidente che la professione delle dottrine materialistiche ed atee del comunismo rappresenti una vera apostasia dalla fede.

Se ambedue i genitori si trovassero in questa miserevole condizione spirituale, il pastore d'anime non può procedere al battesimo dei bambini se non quando si sia sufficientemente provveduto alla loro educazione cattolica ed il Battesimo sia esplicitamente richiesto da ambedue i parenti o da uno di loro a norma del can. 750, § 2 (can. 751).

Se invece solo un genitore fosse apostata dalla fede, la soluzione sarebbe diversa in favore del genitore fedele, che domanda il Battesimo e che ne garantisce l'educazione cristiana.

La soluzione sarebbe press'a poco identica, se questi apostati avessero anche aderito ad una setta atea, iscrivendosi formalmente.

Un caso tormentato e frequente è quello di genitori cattolici che sono iscritti scientemente e liberamente a sette, a società o ad altre associazioni condannate dalla Chiesa, per es. ai partiti comunisti. E' da notare che l'iscrizione anche libera e cosciente ad un partito comunista non importa, nè per sè fa presupporre, una apostasia dalla fede; però se si tratta di un atto posto scientemente e liberamente, resta evidentemente un atto di ribellione alla Chiesa.

In questo caso anche se ambedue i genitori sono scientemente e liberamente iscritti, se essi domandano il battesimo dei loro figli, questi devono essere battezzati, a meno che non dovesse risultare con certezza, in un caso particolare, che non avranno nessuna educazione cri-

stiana o che il Battesimo è richiesto solo in omaggio ad una tradizione o per altro men nobile motivo.

Se uno solo dei genitori fosse iscritto, la soluzione del caso sarebbe più semplice, perchè la presenza di un coniuge spiritualmente sano, sarebbe già per sè una garanzia.

Il dovere di fare dei battezzati dei veri cristiani non è solo dei genitori, ma anche dei padrini (can. 769, 1335). Per questo motivo il padrino non deve appartenere a nessuna setta eretica o scismatica od atea (can. 765, 2°); inoltre deve avere un minimo di istruzione religiosa, relativa almeno ai *rudimenti della fede* (can. 766, 3°), cioè a quelle verità che chiunque vuole salvarsi, deve credere esplicitamente di necessità di mezzo o di precetto divino. Colui che ha apostatato dalla fede cattolica, senza aderire formalmente a nessuna setta eretica o scismatica od atea (quando non sia stato dichiarato infame — can. 2314, § 1, 2°, il che avviene molto raramente) non è per sè escluso di diritto dall'ufficio di padrino quando il fatto non sia pubblico; resta però escluso dall'esigenza stessa delle cose, in quanto chi ha apostatato dalla fede non potrà essere certo maestro della medesima.

Se anche è vero che nella pratica questo dovere dell'istruzione e della educazione da parte del padrino è poco considerato, non ne segue che anche la Chiesa intenda seguire la moda corrente in questa svalutazione. Il pastore d'anime che deve valutare l'ammissibilità di un padrino, oltre che alle norme tassativamente stabilite dal codice, deve guardare a questo punto preciso, cioè alla capacità del candidato all'ufficio di padrino di compiere e di cooperare all'educazione cristiana del figlioccio.

Il *Codex* indica chiaramente quando uno non può fare validamente da padrino (can. 765), e quando non lo può fare solo lecitamente (can. 766). Trovandosi di fronte a padrini scelti dai genitori che non possono essere ammessi validamente o lecitamente, il pastore d'anime ha il dovere di dichiararlo e di domandare un'altra designazione. Quora irragionevolmente si insistesse, come purtroppo spesso avviene, il pastore d'anime non ha, in questo solo, un motivo per rifiutare il Battesimo. Anzi, per motivi di ordine generale, dovrà astenersi dal provocare delle tragedie: gli AA. di Teologia Morale osservano: « Lex ecclesiastica non obligat cum gravi incommodo, ideoque Parochus non tenetur repellere indignos, quos sine gravi damno nequit reicere (S. Poenit., 10 dec. 1860).

Sac. Dott. DON LUIGI OLDANI

professore nella Facoltà Teologica di Milano